

Pubblicato il 01/06/2018

N. 02501/2018 REG.PROV.CAU.

N. 03755/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2018, proposto da:

Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giovanni Antonelli, 15;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – Fnopi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Rosazza, n. 32;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00639/2018, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine interprovinciale delle Professioni infermieristiche di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – Fnopi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Umberto Fantigrossi, Ugo Luca Savio De Luca e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

ritenuto che l'istanza cautelare non sia suscettibile di positiva valutazione – secondo quanto già osservato nel decreto monocratico n. 2123/2018 – e che in tal senso meriti condivisione l'affermazione secondo la quale il *periculum* dedotto (la possibile influenza dei provvedimenti impugnati sul risultato dell'imminente consultazione elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine) investe le posizioni dei singoli componenti ma non dell'Ordine in quanto tale, posto che la misura del commissariamento e l'indizione delle necessarie elezioni degli organi direttivi vedono salvaguardato, al contrario, il suo interesse al ripristino di condizioni di regolare funzionamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

respinge l'appello (Ricorso numero: 3755/2018).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO